

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE Provincia di Ferrara

MODIFICA ARTICOLO 12 CONVENZIONE CONFERIMENTO DA PARTE DEI
COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE ALL'UNIONE DEI
COMUNI VALLI E DELIZIE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA
MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - REG. S.P. 18 DEL
29.12.2014 -SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA CON FIRME DIGITALI
(D.LGS. 82/05).

S.P. n. 39

L'anno **duemilaSEDICI**, con la presente convenzione, tra i
Signori:

ANTONIO FIORENTINI Sindaco del Comune di **ARGENTA**, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 104 del 19.12.2015 - Codice Fiscale
00315410381;

ANDREA MARCHI Sindaco del Comune di **OSTELLATO** autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 50 del 25.11.2015 - Codice Fiscale
001424300388;

NICOLA MINARELLI Sindaco del Comune di **PORTOMAGGIORE**,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
deliberazione consiliare n. 54 del 30.11.2015 - Codice
Fiscale 00292080389;

NICOLA MINARELLI Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI E
DELIZIE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

con deliberazione consiliare n. 38 del 30.11.2015 - Codice Fiscale 93084390389;

Premesso che:

- che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18.02.2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18.02.2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- che in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;
- che con deliberazioni n. 94 in data 20.12.2014 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 91 in data 22.12.2014 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 60 in data 22.12.2014 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 43 in data 29.12.2014 del Consiglio dell'Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all'Unione a decorrere dal 01.01.2015 di diverse funzioni tra cui quella relativa alla Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;

- che la sottoscrizione della Convenzione relativa alla gestione della funzione Polizia Municipale e polizia amministrativa locale, è avvenuta in data 29.12.2014 con scrittura privata reg. n.18;

Che la Convenzione per il conferimento all'Unione Valli e Delizie della funzione Polizia Municipale e polizia amministrativa locale, all'art. 12 Rapporti finanziari recita:

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente alle spese di personale necessarie all'esercizio della funzione, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2015 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2013 nei Comuni aderenti:

- Argenta - popolazione al 31.12.2013:22.229 - 54,49 %
- Ostellato - popolazione al 31.12.2013: 6.401-15,69 %
- Portomaggiore - popolazione al 31.12.2013:12.163-29,82 %

2. Le ulteriori spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, e da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti sostenute

per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni conferenti mediante un criterio - eventualmente modificabile con delibera della Giunta dell'Unione dopo i primi 2 anni (2015 e 2016) di sperimentazione - derivante dalla ponderazione percentuale dei parametri popolazione residente e numero accertamenti sanzionatori per territorio riferiti al 31.12.2013, opportunamente ricondotti all'unità superiore o inferiore di riferimento:

- Argenta - 59% (quota originaria 58,87%)
- Ostellato - 15% (quota originaria 15,22%)
- Portomaggiore - 26% (quota originaria 25,91%)

3. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, al netto delle spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività ed ivi comprese le quote vincolate ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del codice della strada di competenza dei Comuni, vengono trasferiti dall'Unione ai Comuni stessi e ripartiti secondo il medesimo criterio di cui al comma precedente.

4. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione sono introitati dall'Unione direttamente e poi

trasferiti per competenza territoriale (riferita al luogo della commessa della violazione) ai singoli Comuni, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo.

5. I rapporti finanziari intercorrenti tra i Comuni conferenti e altre Amministrazioni in virtù o discendenti da precedenti accordi convenzionali si intendono trasferiti all'Unione.

6. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

7. Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio di uno dei Comuni aderenti all'Unione, relative a procedimenti giurisdizionali in

corso al momento del conferimento della funzione dai Comuni all'Unione, saranno posti a carico del Comune interessato.

8. L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.

9. L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi. L'Unione provvede, dal canto suo, a rendicontare ai Comuni ed a versare ad essi in rate trimestrali posticipate, le entrate derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada e dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada,

effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre.

10. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi."

- che, in prossimità dello scadere del primo anno di sperimentazione della gestione unitaria della funzione, alla luce delle modalità di organizzazione del servizio, del numero delle sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada e degli introiti realizzati a livello di territorio dai tre Comuni coinvolti, vi siano elementi tali per concludere che la fissazione della percentuale di riparto delle entrate e delle spese, basata essenzialmente sul dato della popolazione residente, benché temperato dal numero degli accertamenti sanzionatori effettuati per territorio di

singolo Comune, possa risultare non proporzionato, nei rapporti finanziari tra i Comuni aderenti all'Unione, essendo il territorio del Comune di Argenta, quello di gran lunga maggiormente interessato dall'elevazione di sanzioni amministrative pecuniarie a causa della vastità territoriale, del numero di arterie da cui è interessato, nonché delle caratteristiche e pericolosità delle stesse;

- che, in seguito ad accordi intervenuti tra i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, s'intende anticipare al 2016 la possibilità per la Giunta dell'Unione di intervenire integrando il mero criterio della popolazione residente con altri parametri riferiti al numero ed all'entità delle sanzioni per violazione al Codice della Strada elevate nel territorio dei tre Comuni, in modo tale da definire le modalità di riparto delle entrate e delle spese connesse alla gestione del servizio di Polizia municipale, che risultino maggiormente aderenti alle caratteristiche del territorio;

- ritenuto pertanto di apportare una modifica all'art. 12 comma 2 della Convenzione in essere, sopra riportato, riducendo il periodo di sperimentazione al solo anno 2015 e rimettendo alla Giunta la possibilità di ponderare il criterio della popolazione residente con il parametro del numero e della entità delle sanzioni elevate su ciascun

territorio dei Comuni aderenti all'Unione nell'anno precedente;

- che il suddetto comma 2 dell'art. 12 fa riferimento al criterio di riparto delle "ulteriori spese" rispetto a quelle riferite al personale, ma che lo stesso criterio si applica altresì al riparto degli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada, secondo quanto stabilito al comma 3 della stessa disposizione normativa;

- che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e gli obblighi e garanzie reciproche degli enti contraenti;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Argenta n. 104 del 19.12.2015, del Comune di Portomaggiore n. 54 del 30.11.2015, del Comune di Ostellato n. 50 del 25.11.2015 e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 38 del 30.11.2015, è stato approvato il testo del nuovo art. 12 comma 2, che stabilisce:

2. Le ulteriori spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, e da quelle necessarie per la gestione degli

specifici progetti concordati tra gli enti sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni conferenti mediante un criterio - eventualmente modificabile con delibera della Giunta dell'Unione in base al numero ed all'entità degli accertamenti sanzionatori elevati nell'anno precedente in ciascuno dei territori dei tre Comuni, dopo il primo anno (2015) di sperimentazione - che tenga conto della ponderazione percentuale dei parametri popolazione residente e numero accertamenti sanzionatori per territorio riferiti al 31.12.2013, opportunamente ricondotti all'unità superiore o inferiore di riferimento:

- Argenta - 59% (quota originaria 58,87%)
- Ostellato - 15% (quota originaria 15,22%)
- Portomaggiore - 26% (quota originaria 25,91%)

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra indicate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare la modifica all'art. 12 comma 2 della Convenzione per il conferimento da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale. Reg S.P. 18 del

29.12.2014, come segue, evidenziando in grassetto corsivo le modifiche apportate:

2- *Le ulteriori spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, e da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni conferenti mediante un criterio - eventualmente modificabile con delibera della Giunta dell'Unione **in base al numero ed all'entità degli accertamenti sanzionatori elevati nell'anno precedente in ciascuno dei territori dei tre Comuni, dopo il primo anno (2015) di sperimentazione - che tenga conto della ponderazione percentuale dei parametri popolazione residente e numero accertamenti sanzionatori per territorio riferiti al 31.12.2013, opportunamente ricondotti all'unità superiore o inferiore di riferimento:***

Argenta - 59% (quota originaria 58,87%)

Ostellato - 15% (quota originaria 15,22%)

Portomaggiore - 26% (quota originaria 25,91%)”

dando atto che restano invariate le restanti disposizioni normative contenute nello stesso articolo 12 ed in particolare il comma 3 che recita: “Relativamente alle

sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, al netto delle spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività ed ivi comprese le quote vincolate ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del codice della strada di competenza dei Comuni, vengono trasferiti dall'Unione ai Comuni stessi e ripartiti secondo il medesimo criterio di cui al comma precedente."

3.Fermo il resto della suddetta S.P. 18 del 29.12.2014, che si intende qui confermata tra le parti.

4.La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

5.La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86. Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale dalle parti in segno di piena accettazione, con le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Argenta - Antonio Fiorentini (F.to in digitale)

Comune di Portomaggiore - Nicola Minarelli (F.to in digitale)

Comune di Ostellato - Andrea Marchi (F.to in digitale)

Unione dei Comuni Valli e Delizie - Nicola Minarelli (F.to in digitale)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.